

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 11 agosto 2004

che modifica il regime di importazione comunitario per quanto riguarda il riso

(2004/619/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell'elenco CXL della CE.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d'America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e con India e Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).
- (4) La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere con l'India e il Pakistan ma non è riuscita a negoziare un accordo accettabile con gli Stati Uniti d'America e la Thailandia.
- (5) Per consentire di apportare modifiche a talune concessioni relative al riso semigreggio e al riso lavorato nell'elenco CXL della Comunità europea, dovrebbe essere fissato un nuovo dazio applicabile al riso semigreggio e al riso lavorato.
- (6) Poiché la fissazione di un nuovo dazio per il riso semigreggio e il riso lavorato impone di modificare il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato

del riso ⁽¹⁾, occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

- (7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.

Il dazio applicabile al riso lavorato (codice NC 1006 30) sarà pari a 175 EUR/t.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2005, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione della presente decisione a decorrere dal 1° settembre 2004.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

B. BOT

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.